

versamento dei contributi dovuti per i due anni successivi all'iscrizione, in ragione del 50% dell'aliquota contributiva vigente (art. 4 comma 16);

- la concessione alle imprese operanti nelle Regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, già beneficiarie dello sgravio contributivo generale, di contributi in forma capitaria per i lavoratori occupati alla data del 1° dicembre 1997 e per quelli assunti successivamente a seguito di turn-over (art. 4, comma 17);

- la concessione alle piccole e medie imprese ed a quelle artigiane, di crediti di imposta al fine di potenziarne l'attività di ricerca (art. 5, comma 1);

- la separazione degli interventi di carattere assistenziale dalla previdenza, incrementando di 6.000 miliardi annui, con effetto dal 1998, il concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alle gestioni INPS riguardanti gli artigiani ed i commercianti dalle pensioni d'invalidità erogate anteriormente alla riforma di cui alla legge n. 222/1984, aventi, in parte, natura di intervento assistenziale (art. 59, comma 64);

- l'istituzione del Fondo per le politiche sociali (art. 59, commi da 44 a 59);

Tale Fondo ha come finalità la promozione di interventi per la realizzazione di standard essenziali ed uniformi per prestazioni sociali su tutto il territorio dello Stato concernenti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la condizione degli anziani, l'integrazione e l'autonomia di portatori di handicap, il sostegno alle famiglie, la prevenzione e l'integrazione dei cittadini stranieri, il sostegno a progetti sperimentali attivati dalle regioni e dagli enti locali, la promozione di azioni concertate ai vari livelli, nazionale, regionale e locale, per la realizzazione di interventi finanziati dal Fondo sociale europeo, la sperimentazione di misure di contrasto delle povertà, la promozione di azioni per lo sviluppo delle politiche sociali da parte di enti, associazioni ed organismi operanti nell'ambito del volontariato e nel settore no-profit.

Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, le norme in esame hanno introdotto in via sperimentale, l'istituto del reddito minimo di inserimento in

favore dei soggetti privi di reddito, singoli o con uno o più figli a carico, ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.

Con decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237 è stata fissata la durata della sperimentazione (che non potrà superare i due anni dalla data di effettivo avvio in ognuno dei comuni interessati e comunque non potrà estendersi oltre il 31 dicembre 2000), sono stati definiti gli obiettivi della sperimentazione, ed individuati i destinatari del reddito minimo di inserimento (persone in situazione di difficoltà ed esposte al rischio della marginalità sociale). Con lo stesso decreto sono state, altresì stabilite le condizioni per l'accesso al beneficio (reddito non superiore alle 500.000 lire mensili - corrispondente alla soglia di povertà per una persona che vive sola, maggiorato di determinati coefficienti nel caso siano presenti altre persone componenti il nucleo familiare - ed assenza di patrimoni mobiliari ed immobiliari, tranne la casa di abitazione), ed indicati i requisiti (residenza da almeno dodici mesi, ovvero, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi, da almeno tre anni in uno dei comuni che effettuano la sperimentazione e disponibilità per i soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, a frequentare corsi di formazione professionale e ad impegnarsi nei lavori offerti). Sono stati, inoltre, previsati i criteri di accertamento e verifica delle condizioni reddituali, i limiti di cumulabilità con altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali, le modalità per la revisione e la revoca della prestazione, i criteri per l'individuazione delle aree territoriali nelle quali realizzare la sperimentazione, l'attribuzione ai comuni della titolarità dei compiti relativi alla sperimentazione, le modalità di valutazione dell'efficacia della sperimentazione, la specificazione delle funzioni consultive della commissione d'indagine sulla povertà e sull'emarginazione.

L'erogazione del reddito minimo d'inserimento potrebbe comportare una riduzione degli oneri per pensioni od assegni sociali, trattamenti minimi, pensioni

d'invalidità civile, ecc.. ed è per ciò che si fa cenno in questa sede della provvidenza in questione.

2.4 La legge di approvazione del bilancio preventivo 1998.

La legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'esercizio 1998 ha autorizzato, relativamente allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stanziamenti per complessivi mld. 74.781,3, così ripartiti per centri di responsabilità e per classificazione economica semplificata.

	Funzionam.to	Interventi	Investimenti	Totale
1. Gabinetto	10.9	-	-	10.9
2. Affari generali e personale	889.4	7.7	24.1	921.2
3. Rapporti di lavoro	7.7	482.0	1.4	491.1
4. Previdenza e assistenza sociale	12.6	72.760.6	0.5	72.773.7
5. Cooperazione	9.0	10.6	0.4	20.0
6. Osservatorio mercato lavoro	3.2	-	-	3.2
7. Impiego	11.4	482.1	19.4	512.9
8. Orientamento e add. prof.	7.9	-	40.4	48.3
Totali	952.1	73.743.0	86.2	74.781.3

I predetti stanziamenti iniziali, a seguito delle variazioni apportate, sono stati definitivamente stabiliti in 78.306,5 miliardi, di cui mld. 987 per spese di funzionamento (di cui mld. 876,5 concernenti oneri di personale), mld. 76.973,5 per interventi, mld. 342,4 per investimenti e mld. 3,6 per altre spese. In proposito occorre rilevare che la nota preliminare al bilancio di previsione per l'esercizio 1998, al pari di quella che accompagna il preventivo 1999, non offre elementi per una compiuta individuazione degli indirizzi programmatici che l'Amministrazione si è posti in relazione alle risorse finanziarie stanziare in bilancio. Ed, invece, tale nota, unitamente alla c.d. "nota politica, - che non figura affatto - dovrebbe costituire uno strumento essenziale ai fini della valutazione della politica pubblica perseguita, fornendo la chiave di lettura delle varie aggregazioni di spesa.

Di fatto, la nota preliminare si limita all'esposizione dei dati previsionali di spesa per centri di responsabilità, fornendo in apposito allegato la nuova

classificazione per classi COFOG, secondo funzioni-obiettivo che appaiono talora scarsamente significative, come nel caso delle voci “oneri indivisibili e non altrimenti classificabili” nelle quali sono allocate risorse di dimensioni ragguardevoli.

Da qui la necessità di un processo di perfezionamento di tale classificazione che sia in grado di conferire alla stessa maggiore visibilità e rappresentatività attraverso analisi più congrue della fenomenologia tipica dell'attività svolta dall'Amministrazione.

2.5 Le direttive ministeriali.

Quanto alle direttive ministeriali, con un primo decreto in data 9 gennaio 1998, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono stati definiti gli obiettivi generali dell'azione amministrativa di competenza dei singoli centri di responsabilità ed assegnate ai dirigenti generali le risorse finanziarie risultanti dai capitoli di spesa affidati in gestione ai singoli centri di responsabilità.

Con successivo decreto ministeriale recante la data del 14 maggio 1998 ed adottato ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni sono stati definiti in maniera più puntuale ed analitica gli obiettivi da perseguire, stabilendone le priorità come di seguito accennato:

Personale:

- assicurare la gestione delle risorse umane e strumentali, procedendo nel contempo all'attuazione del decentramento previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il quale implica l'individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire alle regioni ed agli enti locali, previa adozione di processi di mobilità, di riqualificazione del personale mediante piani formativi mirati alla riorganizzazione delle strutture e dei servizi ed alla gestione dei contratti;

- provvedere alla riorganizzazione degli uffici centrali con conseguente revisione degli organici, in funzione del nuovo fabbisogno di qualifiche e profili professionali;

- curare il rafforzamento del servizio dell'ispezione del lavoro, attraverso la riconversione e riqualificazione del personale degli uffici del lavoro, la mobilità esterna ed il reclutamento di nuovo personale;

- procedere allo sviluppo della rete informatica.

Occupazione:

- realizzare, nell'ambito delle azioni volte a fronteggiare l'emergenza occupazione ed a combattere il lavoro nero e a far emergere il lavoro sommerso, in sintonia con i principi sanciti nel patto per il lavoro del settembre 1996, un accurato monitoraggio dei risultati ottenuti con il piano straordinario per i giovani inoccupati nel Mezzogiorno, per l'inserimento dei giovani negli enti pubblici, mediante progetti di lavori di pubblica utilità, e presso le aziende, mediante l'attivazione delle borse di lavoro;

- favorire la nascita e l'operatività delle imprese che erogano lavoro temporaneo e che possono assumere lavoratori con contratti a termine per prestazioni altamente qualificate;

- dare maggiore incisività alle misure atte ad agevolare l'accesso a stabili condizioni di lavoro, ed a favorire interventi destinati a soggetti più vicini al raggiungimento dei requisiti pensionistici;

- coadiuvare le regioni e gli enti locali nell'assolvimento dei compiti ad essi conferiti in materia di collocamento e di politiche attive del lavoro;

- adottare programmi in favore degli anziani e dei detenuti, privilegiando la creazione di associazioni non lucrative di utilità sociale;

- proseguire nell'attività di predisposizione e gestione dei programmi di sviluppo da ammettere al finanziamento del Fondo per lo sviluppo o del Fondo per l'occupazione;

- curare l'inserimento dei lavoratori extracomunitari, vigilando sulla regolarità dei loro rapporti di lavoro.

Previdenza:

- provvedere al riordino delle prestazioni previdenziali di inabilità e invalidità;
- procedere nella ridefinizione delle mansioni usuranti.
- promuovere azioni di sostegno al reddito dei lavoratori sospesi o lavoratori ad orario ridotto;
- unificare la base imponibile ai fini fiscali e previdenziali;
- approfondire le tematiche contributive ai fini della riduzione del costo del lavoro;
- predisporre le linee: per la riforma dell'INAIL e la revisione delle tariffe dei premi da esso praticate; per l'estensione della tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare a tutte le categorie di lavoratori; per l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria a tutti i liberi professionisti;
- valutare gli effetti economico-finanziari delle gestioni degli enti previdenziali privatizzati;
- provvedere alla riforma degli istituti di patronato e alla stipula di accordi bilaterali di sicurezza sociale con i paesi extracomunitari.

Rapporti di lavoro:

- esaminare le controversie per la stipula ed il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro e del contratto di formazione e lavoro nei vari settori;
- fissare nuovi limiti dell'orario di lavoro;
- seguire l'applicazione della normativa concernente le categorie svantaggiate;
- realizzare una banca dati dei contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

- adottare una gestione non traumatica del problema occupazionale con il ricorso a procedure di mobilità;
- garantire la regolarità della procedure elettorali per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie;
- predisporre provvedimenti attinenti la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro nel rispetto dei dettati U.E.;
- curare i rapporti con le organizzazioni internazionali.

Cooperazione:

- svolgere attività promozionali, anche tramite strumenti informativi, per la creazione di imprese cooperative, soprattutto di quelle che associano giovani, donne e soggetti di difficile inserimento nel mondo del lavoro od operanti in territori svantaggiati;
- proseguire nell'opera di qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative e di formazione ed aggiornamento del personale destinato all'attività di vigilanza;
- fissare le modalità per un più ampio accesso alle agevolazioni a fondo perduto;
- potenziare l'attività di vigilanza e di supporto alle cooperative, fornendo alle stesse consulenze e linee di indirizzo.

Formazione:

- sostenere i processi di integrazione tra politiche scolastiche, formative e per il lavoro, favorendo la maggiore possibile interconnessione tra politiche nazionali e politiche comunitarie;
- rafforzare il ruolo del Ministero quale autorità capofila per il Fondo sociale europeo per il coordinamento delle azioni promosse e la realizzazione di prassi esemplari innovative e riproducibili;

- promuovere l'adozione di procedure innovative sulla base dei progetti pilota realizzati da alcune Regioni;
- provvedere alla istituzione di un collegio arbitrale per la soluzione del contenzioso amministrativo ed alla creazione di un organismo incaricato della certificazione della regolarità gestionale delle iniziative finanziate;
- procedere alla sperimentazione di azioni innovative a sostegno degli interventi previsti dalla legge n. 196/1997 ed all'attivazione di un sistema permanente di rilevazione della qualità e della quantità dell'offerta formativa, che ne verifichi la coerenza con la domanda del sistema produttivo;
- procedere alla standardizzazione delle procedure attuative del Fondo sociale europeo in ambito nazionale, onde operare uno snellimento delle stesse.

Osservatorio del mercato del lavoro:

- curare la raccolta dei dati informativi riguardanti i vari aspetti del mercato del lavoro, in coerenza con le indicazioni di Eurostat;
- attendere al monitoraggio ed alla valutazione degli interventi delle politiche sociali e del lavoro, ed alla verifica della convergenza, in sede comunitaria, delle politiche nazionali per l'occupazione;
- provvedere alla definizione di modelli e procedure di rilevazione da sperimentare in ambiti territoriali ridotti, prima della loro adozione su scala nazionale;
- stabilire apposito gruppo tecnico-operativo per sovrintendere alle operazioni di raccolta, controllo ed analisi dei dati.

In merito alle predette direttive non può non sottolinearsi, da un lato, la singolarità del procedimento adottato per la loro emanazione, per cui è stato demandato ad un primo decreto l'attribuzione delle risorse alla dirigenza, peraltro in modo pedissequo rispetto alla ripartizione per centri di responsabilità operata dal bilancio di previsione, e ad un secondo decreto, adottato a distanza di oltre

quattro mesi, è stata affidata la specificazione in maniera più puntuale e circoscritta degli obiettivi da attuare, già genericamente indicati nel precedente decreto. Detto procedimento contrasta con il disposto letterale della richiamata norma (art. 14) del decreto legislativo n. 29/1993, come sostituito con l'art. 9 del decreto legislativo n. 80/1998, il quale presuppone la contestualità delle determinazioni sugli obiettivi e sull'attribuzione delle risorse umane, strumentali e finanziarie per il perseguimento degli obiettivi stessi. E comunque detto procedimento si appalesa incongruo anche sotto il profilo logico, posto che la determinazione delle risorse finanziarie, dovendosi correlare alla quantità e qualità degli obiettivi da perseguire, deve necessariamente seguire e non già precedere la fissazione degli obiettivi.

Sotto altra angolazione va, poi, rilevato che entrambi i decreti contengono fondamentalmente indirizzi di carattere generale, che mai si configurano come veri e propri programmi organici e coordinati di azioni da condurre dalle strutture amministrative, previa realizzazione di un'efficace organizzazione di uomini e mezzi preordinati al perseguimento di finalità ben definite, di cui sia possibile misurare i costi ed i risultati attesi.

In tale prospettiva, l'approvazione da parte dell'autorità politica di piani o programmi operativi non può che essere frutto di meditate scelte presupponenti la verifica circa la fattibilità degli stessi e la valutazione della loro utilità, proficuità e convenienza.

Occorre, cioè, che l'atto di indirizzo si ponga come momento conclusivo di un processo di pianificazione, nel quale determinazione degli obiettivi e quantificazione delle risorse sono facce di una stessa medaglia. Inoltre, ai fini della verifica e della valutazione dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti è indispensabile che i singoli programmi siano opportunamente articolati sulla base di analisi economiche e gestionali che consentano di accertare, a consuntivo, eventuali scarti, inefficienze, ritardi ed inadeguatezze, dei quali è chiamata a rispondere la dirigenza, in un lineare rapporto tra attività di indirizzo e verifica,

propri del potere politico, e attività gestionale, di esclusiva competenza della dirigenza.

2.6 La manovra di bilancio per il 1999.

Tale manovra si realizza essenzialmente attraverso i provvedimenti collegati alla legge finanziaria 1999, (legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e per lo sviluppo, legge n. 133/1999 concernente perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale e legge n. 144/1999 relativa ad investimenti, incentivi all'occupazione, INAIL, ENPALS e materia previdenziale).

Per quanto attiene alle questioni di specifica competenza del Ministero del lavoro, di seguito si pongono in rilievo le disposizioni innovative recate dalle leggi menzionate.

L'art. 3 della legge n. 448/98 nell'intento di attenuare il carico contributivo, prevede la eliminazione di taluni oneri impropri che gravano sul costo del lavoro, realizzando una riduzione contributiva pari allo 0,82%. Ulteriori riduzioni potranno derivare dalla revisione dei premi pagati dalle imprese all'INAIL. Per l'incentivazione dell'occupazione, lo stesso articolo prevede lo sgravio contributivo totale per la durata di tre anni in favore di datori di lavoro che procedano a nuove assunzioni negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998 nelle regioni meridionali. Analogo beneficio è riconosciuto alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti.

Le agevolazioni in parola, le quali non sono cumulabili, in capo al medesimo lavoratore, con quella prevista dal provvedimento collegato alla legge finanziaria 1998, si applicano a condizione che: le imprese realizzino un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno ed indeterminato rispetto a quello esistente al 31 dicembre 1998; le imprese di nuova costituzione non

assorbano neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti; il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato; l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell'anno precedente; i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscono della cassa integrazione guadagni nei territori delle regioni del Meridione; i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato; siano osservati per i nuovi assunti i contratti collettivi nazionali; siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza ed i parametri delle prestazioni ambientali.

Lo stesso articolo (comma 8) rfinanzia il Fondo per l'occupazione per un importo di 200 miliardi a decorrere dal 1999 finalizzato ad agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro. La norma in esame prevede, infine, per i soggetti di età inferiore ai 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 il beneficio dello sgravio del 50% dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette per i tre anni successivi all'iscrizione.

L'art. 4 concede alle piccole e medie imprese, che nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 assumono nuovi dipendenti nei territori a più alta densità di disoccupazione, un credito d'imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di lire annue elevati a tre milioni nel caso di lavoratori disabili, per un importo massimo di 60 milioni per ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione.

L'art. 5, dal canto suo, prevede la concessione di benefici fiscali a favore dei soggetti titolari di reddito di impresa partecipanti ai contratti d'area, ai patti territoriali ed ai contratti di programma che siano stipulati nei territori di cui agli

obiettivi 1, 2 e 56/b del regolamento comunitario n. 2052/88 con l'obbligo per i soggetti beneficiari dell'incentivazione automatica d'indicare, all'atto dell'attribuzione del finanziamento, l'incremento dei dipendenti che esso comporta.

L'art. 12 consente il differimento al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, del termine (28 febbraio 1998) previsto per la regolarizzazione di omessi versamenti anche di natura contributiva mentre l'art. 13 disciplina la cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi INPS.

L'art. 34 dispone che, con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dei diversi fondi e gestioni previdenziali, ripartendo l'aumento della rivalutazione automatica su ciascun trattamento in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.

L'art. 35 provvede all'eliminazione, nei limiti di lire 121.630 miliardi, maturati al 31 dicembre 1995, delle anticipazioni concesse all'INPS, considerate trasferimenti definitivi a titolo di finanziamento delle prestazioni assistenziali di cui all'art. 37 della legge 88/1989 e successive modificazioni e dette disposizioni per la sistemazione contabile delle anticipazioni concesse allo stesso Istituto negli esercizi 1996 e 1997 e di quelle da esso usufruite per gli esercizi 1997 e 1998 per il tramite dell'Ente poste italiane e successivamente della Società Poste italiane S.p.A.

Analoga sistemazione contabile è prevista per le anticipazioni usufruite dall'INPDAP a tutto il 1998, mentre, con effetto dall'esercizio finanziario 1999 sono autorizzati trasferimenti pubblici a carico del bilancio statale a titolo di anticipazioni sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali INPS ed INPDAP nel loro complesso.

L'art. 36 contiene disposizioni interpretative e modificative in materia di trattamenti minimi, laddove l'art. 37 reca misure di razionalizzazione in materia

di verifiche per l'accertamento dei requisiti per fruire dei trattamenti economici di invalidità civile.

L'art. 51 estende alle cooperative sociali che presentino progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento e lo sviluppo di attività già avviate i benefici di cui alla legge n. 95/1995 allo scopo di favorire la creazione di nuova imprenditorialità.

Gli artt. 65 e 66 introducono, rispettivamente, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli e quello di maternità in favore delle madri che non beneficino del trattamento previdenziale della indennità di maternità, mentre l'art. 67 eleva di lire 100.000 mensili, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'importo della pensione sociale.

L'art. 73 prevede l'unificazione dei pagamenti dei trattamenti pensionistici gestiti dall'INPS, dai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria, dall'ENPALS, nonché dei trattamenti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, dei trattamenti pensionistici di guerra, delle rendite per invalidità permanente o a favore dei superstiti per infortuni sul lavoro o malattie professionali attribuite dagli enti gestori delle relative forme assicurative, delle pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva, ferme restando le competenze di ogni ente gestore in materia di accertamento del diritto, di determinazione della misura dei trattamenti e di rapporti con i soggetti titolari dei trattamenti stessi.

Gli artt. 75 e 76 recano norme in materia di regolarizzazione contributiva, mentre l'art. 79 prevede il coordinamento delle attività ispettive e di controllo dei Ministeri del lavoro e delle finanze, dell'INPS, dell'INAIL e delle aziende unità sanitarie locali per contrastare il fenomeno del lavoro non regolare e l'art. 81 proroga per un periodo massimo di dodici mesi i trattamenti di mobilità e di integrazione salariale straordinaria specie per lavoratori dipendenti da imprese interessate ai contratti d'area.

Della legge n. 133/1999, particolarmente rilevanti sono gli effetti che potranno derivare, sullo sviluppo della previdenza complementare del sistema obbligatorio pubblico, dall'emanazione dei provvedimenti delegati previsti dall'art. 3. Il riordino, infatti, del regime fiscale relativo ai fondi pensione e delle altre forme di risparmio individuale vincolate a finalità di previdenza potrà consentire il decollo di siffatti istituti destinati ad alleviare il peso del prelievo contributivo incidente sul costo del lavoro ed a consentire sistemi compensativi della riduzione delle prestazioni pensionistiche resa necessaria ai fini di una più equilibrata ripartizione delle risorse tra i vari interventi di protezione sociale.

Quanto alla legge n. 144/1999 sono da rimarcare, principalmente:

- l'art. 43 recante delega al Governo per la ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali e nuove disposizioni in materia di lavori socialmente utili;

- l'art. 45 contenente delega al Governo per la riforma della legge n. 125/1991 sulle pari opportunità, al fine di rafforzare gli strumenti volti a promuovere l'occupazione femminile;

- l'art. 52 che conferisce delega al Governo per la ridefinizione dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

- l'art. 54 recante delega al Governo per il riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza;

- l'art. 63 riguardante l'integrazione del Fondo per l'occupazione (mld. 670 per l'anno 1999; mld. 290 per l'anno 2000 e mld. 210 a decorrere dall'anno 2001) ed il finanziamento (mld. 200 a decorrere dal 1999) degli interventi in materia di formazione continua;

- gli artt. 64 e 65 relativi alla formazione professionale dei giovani ed all'istituzione di un sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, cui si accede di norma col possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

2.7 Il patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione.

Il patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione instaura una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale attraverso:

- una politica dei redditi orientata alla promozione dell'occupazione e all'allargamento della base produttiva mediante azioni di intervento coerenti a tutti i livelli di governo, nazionale, regionale, locale;

- un rafforzamento delle regole che assicuri l'autonomia e la responsabilità alle parti sociali e garantisca meccanismi procedurali certi e trasparenti;

- il consolidamento del legame tra variabili di carattere macro-economico, variabili di carattere micro-economico, mercato del lavoro, al fine di garantire processi di sviluppo e di promozione di nuova occupazione anche a livello locale, in un quadro di contenimento dell'inflazione e di controllo del deficit pubblico nel rispetto dei criteri di convergenza.

Il "patto" conferma, poi, l'obiettivo di un maggior raccordo tra il livello centrale della politica dei redditi ed il livello decentrato, al fine di accelerare il processo di sviluppo e di creazione di nuova occupazione, con priorità nel Mezzogiorno e nelle aree deboli, e di evitare effetti destabilizzanti sulle variabili macro-economiche. Conferma, altresì, l'impegno per l'identificazione delle politiche di intervento degli effetti sull'occupazione e degli stanziamenti di bilancio per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per l'occupazione.

Per la realizzazione degli obiettivi del nuovo patto, il Governo manifesta la ferma intenzione di proseguire nella direzione dell'ammodernamento, della semplificazione e dell'innovazione organizzativa dell'attività delle pubbliche amministrazioni, secondo le linee tracciate dalla legge n. 59 del 1997 in modo da realizzare un significativo miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni pubbliche.

Una speciale struttura è chiamata a vigilare sull'attuazione degli impegni assunti dal Governo, dai singoli Ministeri e dalle parti sociali, nonché sui risultati

conseguiti in termini di occupazione ed accumulazione, distribuzione del reddito e competitività del sistema.

Il patto sociale riconosce la necessità del metodo della concertazione quale procedura di coinvolgimento delle parti sociali, delle regioni e degli enti locali per stabilizzare e potenziare le scelte di politica economica e sociale, sia che comportino impegni di spesa a carico del bilancio statale, sia che attengano soltanto a rapporti tra imprese, loro dipendenti e rispettive organizzazioni di rappresentanza. Esso prevede, inoltre, che la concertazione venga attuata anche nel campo dei servizi di pubblica utilità e nel processo di delegificazione e semplificazione in materia sociale e del lavoro. Nel confermare l'assetto contrattuale previsto nel Protocollo del luglio 1993, il "patto" assicura che nella sessione di verifica di primavera si procederà alla verifica dell'evoluzione della competitività internazionale del Paese, del volume degli investimenti, dello sviluppo dell'occupazione e della salvaguardia del salario reale.

Per ovviare alle carenze che hanno contraddistinto il quinquennio precedente in tema di assenza di coordinamento tra ministeri, istituzioni di governo regionali e locali, di presenza di meccanismi procedurali farraginosi, di scarsa efficienza della macchina amministrativa, le quali hanno impedito l'attuazione degli interventi programmati, ovvero hanno concorso a renderli scarsamente efficaci, penalizzando in primo luogo il Mezzogiorno, appositi gruppi di lavoro verificheranno il sistema degli incentivi e delle convenienze, valutandone l'efficacia e avanzando proposte di adeguamento, suggerendo le semplificazioni procedurali in materia di erogazione degli incentivi, di autorizzazione alla realizzazione di infrastrutture e di nuove attività produttive, valutando gli strumenti per l'emersione del lavoro sommerso e per l'attuazione dei lavori socialmente utili, ed individuando le misure che consentano la piena utilizzazione dei fondi strutturali europei.

Il patto sociale richiama, quindi, le varie ipotesi normative contenute nel disegno di legge finanziaria '99 e nei provvedimenti ad essa collegati per il